

ALLEGATO 3

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

INFORMAZIONI GENERALI SUL DISTRIBUTORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

cognome/nome	BOARINI FIAMMETTA
Dati iscrizione nel registro RUI dell'intermediario	Numero di iscrizione dell'intermediario: A000066872 Data di iscrizione: 12/03/2007 Sezione: Il soggetto opera nella veste di:: <i>Legale Rappresentante E Delegato Assicurativo della società Assicentrale sas</i> Denominazione dell'intermediario per cui opera : Assicentrale sas Numero di iscrizione: A000127015 Data di iscrizione: 16/04/2007 Sezione A
SITO INTERNET	www.assicentrale.it
Indirizzo sede legale	VIA TONALE 5 – 20125 MILANO
Recapito telefonico	0267076381
Indirizzo e-mail e pec	mail: boarini@assicentrale.it pec: assicentrale@pec.assicentrale.it
<i>L'IVASS è l'istituto competente alla vigilanza sull'attività svolta dagli intermediari.</i> <i>I suddetti estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet www.ivass.it</i>	

SEZIONE II - INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

- a) ☐ L'intermediario agisce in nome e per conto e distribuisce i prodotti delle imprese di assicurazione:

ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A.

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA

SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE A SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO D'INTERESSE

- a) L'intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle compagnie rappresentate
- b) Le compagnie elencate sopra non detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo

SEZIONE IV – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

Con riguardo al contratto proposto:

☐ L'intermediario distribuisce prodotti di investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti di investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza basata su un'analisi imparziale e personale.

- a) l'intermediario fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private
- b) l'intermediario fornisce indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private.
- c) quando i presidi adottati non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, l'intermediario informa chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte del conflitto di interesse.

SEZIONE V – INFORMAZIONI SULLE REMUNERAZIONI E SUGLI INCENTIVI

Il compenso percepito da Assicentrale sas ha natura di commissione inclusa nel premio assicurativo

Gli importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili nonché dall'art. 121-sexies del Codice delle Assicurazioni Private e dalle disposizioni regolamentari di attuazione. L'informativa sui costi può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private

SEZIONE VI – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

- a) I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso. L'intermediario ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 23.480,00. Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat
- b) Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
 - 3.

SEZIONE VII - INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

- a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge
- b) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto:
- all'impresa preponente secondo le modalità ed i recapiti indicati nei DIP aggiuntivi
 - all'intermediario inviando una mail all'indirizzo: boarini@assicentrale.it
- il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- c) Il contraente ha facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo all'Intermediario o all'Impresa Preponente o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.
- OPPURE
- Presentare, a partire dal 15.1.2026, ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 6 ottobre 2024, n. 215;
- avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

. SEZIONE VIII - INFORMAZIONI SUL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO

L'intermediario fornisce la seguente informativa:

- a) Il contraente /assicurato può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. L'intermediario deve comunicare al contraente o all'assicurato i contenuti e le modalità di attuazione di tale diritto, conformemente a quanto indicato dagli art. 56-bis e 56-ter del Reg. Ivass n. 40/2018. Si rimanda alla lettura del DIP aggiuntivo di tutte le pertinenti informazioni;
- b) Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento

Dichiarazione del contraente

Il contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa sui dati generali dell'intermediario e della sua attività conforme all'Allegato 3 MUP del Regolamento in materia di Distribuzione Assicurativa n. 40/2018 e s.m.i..

Luogo e data: _____ Firma (leggibile) del contraente: _____